



# Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa

A.C. 1999

Nota di verifica n. 163  
9 gennaio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1999
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Emiliozzi
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Ad anni alterni a decorrere dal 2019
Art. 3 disegno di legge di ratifica	5.304 annui

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<b>Articoli 1 e 2:</b> contengono le definizioni dei termini utilizzati nel testo ( <a href="#">articolo 1</a> ) ed enunciano i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo ( <a href="#">articolo 2</a> ).	La <a href="#">relazione tecnica</a> non considera specificamente le disposizioni.
<b>Articoli 3 e 4:</b> descrivono i settori della cooperazione ( <a href="#">articolo 3</a> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>difesa e sicurezza (punto 1);</li> </ul>	La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in esame comporta <u>nuovi e maggiori oneri per il bilancio</u>

- formazione e addestramento militare e assistenza tecnica (punto 2);
- ricerca e sviluppo in ambito militare e supporto logistico (punto 3);
- operazioni di supporto alla pace (punto 4);
- altri settori militari di reciproco interesse delle Parti (punto 5).

Vengono, quindi, indicate le modalità della cooperazione (articolo 4):

- visite reciproche e scambio di esperienze (punto 1);
- partecipazione a corsi, conferenze, gruppi di studio, apprendistato e addestramento, nonché simposi, organizzati presso Istituti militari di formazione e addestramento (punto 2);
- promozione di conoscenze e abilità (punto 3);
- operazioni di sostegno alla pace (punto 4);
- servizi sanitari militari, compresa la ricerca medica (punto 5);
- supporto a iniziative commerciali su prodotti e servizi per la difesa (punto 6);
- altre modalità da concordare tra le Parti (punto 7).

dello Stato pari, ad anni alterni a decorrere dal 2019, ad euro 5.304. La relazione afferma che tali oneri discendono dall'articolo 4, paragrafo 4.1, dell'Accordo che, nell'individuare le modalità della cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi, alternativamente in Italia e in Etiopia tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare tali oneri vengono quantificati in relazione all'invio di personale italiano alle riunioni che si terranno ad Addis Abeba.

La relazione tecnica, nell'ipotesi dell'invio ad Addis Abeba di 2 rappresentanti nazionali (un dirigente militare; un tenente colonnello/maggiore) con una permanenza di tre giorni in detta città, quantifica i suddetti oneri nei termini riportati a seguire:

- **euro 800** (pernottamento) = euro 200 al giorno x 2 persone x 2 notti);
- **euro 156** (diaria per dirigente militare). *Per i criteri di computo della diaria si rinvia al testo della relazione tecnica;*
- **euro 148** (diaria per l'altro rappresentante militare). *Per i criteri di computo della diaria si rinvia al testo della relazione tecnica;*
- **euro 4.200** (spese di viaggio). Volo aereo A/R (euro 2.000) per due persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 100), ai sensi della normativa vigente (euro 2.100 x 2).

Totale onere spese di viaggio (euro 4.200) e di missione (euro 1.104) = euro 5.304.

Con riferimento allo svolgimento in Italia delle riunioni di cooperazione previste dall'Accordo, la RT precisa che le stesse non determineranno oneri aggiuntivi in considerazione del fatto che saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e vedranno la partecipazione di personale della difesa che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione. Qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della Controparte rimarrà a carico della stessa. Inoltre, la relazione tecnica, tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui agli articoli 3 e 4, verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, precisa che:

- l'eventuale richiesta di scambi di esperienza (articolo 4, paragrafo 4.3) sarà accolta previo rimborso delle relative spese

	<p>da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli eventuali scambi nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché la partecipazione a corsi, seminari, conferenze, apprendistati e studi (articolo 3, paragrafo 3.2 e 4, paragrafo 4.2), eventuali cooperazioni in altri settori e secondo altre modalità d'accordo tra le Parti (articolo 3, paragrafo 3.5 e 4, paragrafo 4.7), potranno essere svolti qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</li> </ul>
<p><b>Articolo 6:</b> prevede che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relativamente all'esecuzione dell'Accordo, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese di viaggio, le indennità giornaliere, gli stipendi, l'assicurazione per malattia e infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme (paragrafo 1, lett. i);</li> <li>• le spese mediche ed odontoiatriche, nonché quelle derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto (paragrafo 1, lett. ii). Ferme restando le disposizioni di cui al punto ii), la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale e ove necessario presso altre strutture sanitarie a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese (paragrafo 2). Tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti (paragrafo 3).</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (articolo 6, paragrafo 6.1, numero i) del personale italiano inviato in missione in Etiopia sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'amministrazione.</p> <p>In merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (articolo 6, paragrafo 6.1, numero ii), la RT rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p> <p>Le eventuali cure di urgenza (articolo 6, paragrafo 6.2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente svolta dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante.</p>
<p><b>Articolo 8:</b> prevede che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con</p>

<p>(<u>paragrafo 1</u>). Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività, ai sensi dell'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborsaranno tale perdita o danno (<u>paragrafo 2</u>).</p>	<p>apposito provvedimento legislativo.</p>
<p><b>Articolo 9:</b> disciplina le attività e le modalità di cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, individuando, altresì, il supporto alle iniziative commerciali, le modalità di svolgimento e gli impegni oggetto della cooperazione.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa qui in esame costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione dell'eventuale attività di <i>procurement</i> con l'Etiopia e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato.</p>
<p><b>Articolo 12:</b> prevede che le Parti possano stipulare Protocolli aggiuntivi nei settori di cooperazione indicati agli articoli 3 e 4 dell'Accordo (<u>paragrafo 1</u>), che saranno negoziati tra le Parti, redatti in conformità alle procedure nazionali e limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali. I Programmi di attuazione dell'Accordo e i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto da personale del Ministero della difesa italiano e del Ministero della difesa nazionale della Repubblica federale di Democrazia di Etiopia, in coordinamento con i Ministeri degli esteri di entrambi i Paesi (<u>paragrafo 3</u>). L'accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti (<u>paragrafo 4</u>).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che qualora, ai sensi dell'articolo 12, vengano introdotti emendamenti o protocolli aggiuntivi che amplino la portata finanziaria dell'Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.</p>

<p><b>Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari</b></p>	<p><b>Elementi forniti dalla relazione tecnica</b></p>
<p><b>Articolo 3:</b> dispone che all'onere derivante dall'articolo 4, paragrafo 4.1 dell'Accordo in esame, <u>pari a 5.304 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019</u>, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme.</p>
<p><b>Articolo 4:</b> prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 4, comma 4.1 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (<u>comma 1</u>). Agli eventuali oneri relativi agli articoli 6, comma 6.1, numero ii) (spese mediche e odontoiatriche nonché quelle di evacuazione del personale, malato, infortunato e deceduto), 8 (risarcimento danni) e 12 (protocolli aggiuntivi, emendamenti e revisioni) dell'Accordo si farà fronte con apposito</p>	

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del DDL di ratifica in misura pari ad euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dal 2019. Tali oneri sono riferiti alle spese di missione relative all'invio in Etiopia di una delegazione di due ufficiali (uno qualificato dalla relazione tecnica come dirigente militare e l'altro come tenente colonnello/maggiore) per partecipare agli incontri periodici che, in base all'articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo si terranno, una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Etiopia.

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento in merito alla natura del suddetto onere che secondo il tenore della disposizione finanziaria sembrerebbe configurarsi come limite massimo di spesa e, pertanto, come onere autorizzato laddove, essendo lo stesso riferito a spese di missione, sulla base della prassi finora seguita con riguardo a DDL di ratifica di analogo contenuto, andrebbe configurato quale onere valutato.

Nulla da osservare in merito alle modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica.

Con riferimento alle riunioni di cooperazione che si svolgeranno in Italia e alle attività di cooperazione previste dall'articolo 4 dell'Accordo, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, circa la loro non onerosità.

Si prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 8 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione. In particolare, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Nulla da osservare, infine, con riguardo ai trattamenti medici d'urgenza (articolo 6, paragrafo 2) in favore del personale militare della Parte inviante, posto che, come precisato dalla relazione tecnica, questi saranno assicurati a condizione che la medesima Parte ne sostenga le spese.

Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, si rinvia alla successiva parte, relativa ai profili di copertura finanziaria.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 prevede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 5.304 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che l'onere derivante dall'attuazione del citato articolo 4, comma 4.1, si riferisce alle spese per lo svolgimento di visite reciproche e scambio di esperienze, che comporteranno l'invio in Etiopia, ad anni alterni, di rappresentanti italiani. Detto onere, in considerazione della sua natura di spesa di missione, non appare delimitabile nell'ambito di un limite massimo di spesa e dovrebbe più opportunamente essere espresso in termini meramente previsionali, analogamente a quanto accaduto per altri provvedimenti, riformulando il comma 1 dell'articolo 3, nel senso di indicare che si tratta di un onere "valutato in", anziché "pari a", come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, tenuto conto che la disposizione in commento fa riferimento, quale anno iniziale di insorgenza dell'onere, all'esercizio finanziario 2019, oramai concluso, e dei tempi occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per la conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame, appare necessario posporre la decorrenza dell'onere medesimo all'anno 2020, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, nel presupposto che il primo invio in Etiopia di rappresentanti italiani avvenga in tale anno. Anche su quest'ultimo aspetto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in

commento, atteso che - secondo quanto ivi previsto - agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.